

Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art.93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i.

D.R. 28 luglio 2017, n. 38711 - Emanazione

Articolo 1 -Finalità e ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento disciplina i criteri per l'attribuzione del fondo di incentivazione per le attività di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione del piano di sicurezza, del collaudo e per lo svolgimento dell'attività di responsabile unico del procedimento in conformità a quanto previsto dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. ed è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne.

1.2 Il regolamento, di natura esclusivamente transitoria, disciplina l'attribuzione del fondo di incentivazione per le attività svolte nel periodo che va dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114) fino al 18 aprile 2016.

1.3 Il regolamento si applica al personale interno dell'Università facente parte dell'organico delle strutture per l'Edilizia e/o di altre strutture tecnico-amministrative d'Ateneo che sono direttamente impegnate nelle attività di cui al comma 1, secondo quanto specificato nel provvedimento di cui all'art. 5.

1.4 Le attività di cui al comma 1 sono definite negli strumenti di programmazione approvati dagli organi competenti.

Articolo 2 – Attività incentivate

2.1 L'incentivazione riguarda le attività di cui all'articolo 1 relative agli interventi di restauro e risanamento, di ristrutturazione edilizia, di realizzazione di nuove opere comprensivi della fornitura in opera di beni richiedenti apposita progettazione.

2.2 L'incentivazione si applica per le attività che comportino la predisposizione di elaborati progettuali previsti dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 17 e segg. D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207). La progettazione per la quale è prevista l'incentivazione deve contenere sempre i seguenti elaborati progettuali: i documenti tecnico-contabili quali il computo metrico estimativo o l'elenco prezzi unitari con stima dei costi, la relazione tecnica e il disciplinare tecnico d'appalto.

Articolo 3 – Accantonamento e ripartizione dell'incentivo

3.1 L'amministrazione destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro. L'80 per cento delle risorse finanziarie del suddetto fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti dai commi successivi.

3.2 Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto.

3.3 L'incentivo è calcolato nel limite massimo dell'1,6% dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o intervento deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri organi decisionali competenti ed è ripartito in base alle seguenti percentuali:

Responsabile unico del procedimento	15
Progettazione (progettisti e collaboratori tecnici formalmente incaricati e attività di redazione del piano di sicurezza)	33
Direzione lavori (incaricati dell'Ufficio di Direzione lavori: Direttore lavori, Direttori operativi incluso il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, Ispettori di cantiere)	33
Collaudo (personale incaricato del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione)	4
Personale amministrativo facente parte dell'organico delle strutture deputate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alle attività medesime	11

Ulteriore personale tecnico che, pur non firmando il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale alle attività di cui all'art. 1	4
--	---

3.4 Le percentuali di cui ai precedenti commi si intendono al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Articolo 4 - Ripartizione dell'incentivo per la progettazione

4.1 L'incentivo per l'attività di progettazione prevista dall'articolo 3 è determinato in base alle seguenti percentuali corrispondenti ai tre livelli di progettazione:

- progettazione preliminare 40%;
- progettazione definitiva 40%;
- progettazione esecutiva 20%.

4.2 In caso di appalto concorso, ove a base di gara è posto il progetto preliminare integrato con l'indicazione delle necessità funzionali dell'opera, nonché con la documentazione attestante i requisiti e le specifiche tecniche inderogabili di essa, la percentuale attribuita alla progettazione preliminare di cui al precedente comma 4.1 è rimodulata dal 40% al 50%. In caso di appalto integrato e per appalto di lavori di cui all'art.198 D.lgs. 163/06, ove a base di gara è posto il progetto definitivo integrato con le specifiche tecniche, tipologiche e funzionali dell'opera, la percentuale attribuita alla progettazione definitiva di cui al precedente comma 4.1 è rimodulata dal 40% al 50%. Le quote residue non ripartite costituiscono economie.

4.3 L'incentivo è attribuito al personale in rapporto al livello di svolgimento della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) approvata dagli organi deliberativi competenti. L'incentivo è ridotto nel caso di ritardo nella progettazione, accertato e imputabile ai progettisti, oppure in caso di errori od omissioni. L'eventuale riduzione è disposta dal Dirigente delle strutture per l'Edilizia o di altra struttura competente, su proposta del Responsabile del procedimento.

4.4 L'incentivo complessivamente corrisposto nel corso dell'anno a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare per ciascun dipendente l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le eventuali eccedenze costituiscono economie.

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi

5.1 Le attività di cui all'articolo 1 sono affidate con provvedimento del Dirigente delle strutture per l'edilizia o del Dirigente di altra struttura competente oppure, se le attività di cui all'art.1 coinvolgono personale di diverse strutture dell'Università, del Direttore Generale.

5.2 Nel caso di prestazioni professionali svolte dal personale non in servizio dell'Ateneo, in quanto affidate a soggetti esterni, e in mancanza dell'accertamento di cui all'articolo 6, le somme corrispondenti all'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 3 costituiscono economie per l'Amministrazione e pertanto non vengono ripartite.

Articolo 6 - Corresponsione dell'incentivo

6.1 La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente delle strutture per l'Edilizia o dal Dirigente di altra struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale dell'Ateneo, asseverate dal Responsabile del Procedimento. Qualora alcune o tutte le attività rientranti nella sfera di applicazione del presente regolamento siano di competenza di altra struttura, la ripartizione è effettuata di concerto tra i responsabili delle strutture interessate, tenuto conto del contributo dagli stessi apportato.

6.2 Anche su proposta del Direttore Generale o su segnalazione del Responsabile degli Uffici o del Responsabile Unico del procedimento, il Dirigente può non attribuire totalmente o parzialmente l'incentivo, per giustificata motivazione o nei casi di prolungata assenza dal servizio.

6.3 Il pagamento dell'incentivo è effettuato semestralmente sulla base della disposizione di cui al comma 1.

6.4 Nel caso di lavori di durata superiore all'anno, possono essere liquidati compensi annuali in acconto pari ad 1/n dell'importo complessivo previsto, dove "n" è pari al numero degli anni stabiliti per portare a termine i lavori stessi.

Articolo 7 - Disposizioni integrative

7.1 I progetti redatti sono firmati dai dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.

7.2 Il Dirigente delle strutture per l'Edilizia o il Dirigente di altra struttura competente relaziona il Consiglio di amministrazione sui progetti e sui lavori portati a termine, insieme ai pagamenti effettuati sul fondo incentivante. Le determinazioni sulla ripartizione del fondo sono comunicate all'Osservatorio per il monitoraggio del trattamento accessorio.

7.3 Qualora l'attività di cui al presente regolamento - che se accettata deve intendersi obbligatoria ed aggiuntiva rispetto a quella connessa con il proprio ufficio - richieda l'impiego di orario di lavoro al di là di quello ordinario, non dà luogo a compensi per lavoro straordinario.

Articolo 8 - Disposizioni finali e transitorie

8.1 Il presente regolamento sostituisce e abroga il regolamento emanato con D.R. n. 3098 del 6 marzo 2012 e s.m. e i. ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.

8.2 Per i compensi per le attività di cui all'art. 1.1, svolte nel periodo che va dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114) al 18 aprile 2016, si fa riferimento a quanto disposto dall'art.216 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia alla data di pubblicazione dei bandi o degli avvisi di procedura: per quelli pubblicati prima del 19 agosto 2014, si applica la disciplina previgente; per quelli di pubblicazione successiva al 19 agosto 2014 si applica la disciplina prevista dall'art.93 del D.Lgs. n. 163/2006 (come modificato dalla l. n. 114/2014).

8.3 I compensi per le attività di cui all'art. 1.1, svolte nel periodo che va dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, ed i cui bandi o avvisi di procedura sono stati pubblicati successivamente al 19 agosto 2014, sono pertanto ripartiti secondo i criteri del presente regolamento.

8.4 Il regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato su www.unipi.it.